



Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) (Campo d'applicazione extraterritoriale della sorveglianza dei revisori)

Modifica del 30 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 2015¹,
decreta:

I

La legge del 16 dicembre 2005² sui revisori è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 lett. b–d e 3–5

¹ Necessitano di un'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale anche le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 1 o servizi secondo il diritto estero ad essi paragonabili per:

- b. società secondo il diritto estero i cui prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera;
- c. *Priva di oggetto o abrogata*
- d. *Priva di oggetto o abrogata*

³ L'obbligo d'abilitazione viene inoltre a cadere per le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione per una società di cui al capoverso 1 lettera b se:

- a. i prestiti in obbligazioni di tale società sono garantiti da una società che dispone di un'impresa di revisione che adempie le condizioni del capoverso 1 o 2; o
- b. gli investitori sono esplicitamente resi attenti al fatto che l'impresa di revisione non sottostà alla sorveglianza statale.

¹ FF 2015 4717

² RS 221.302; RU 2007 3971

⁴ Le imprese di revisione per le quali l'obbligo d'abilitazione viene a cadere secondo il capoverso 2 devono annunciarsi presso l'autorità di sorveglianza. Il Consiglio federale disciplina tale obbligo.

⁵ L'autorità di sorveglianza stabilisce in che modo va indicato che un'impresa di revisione non sottostà alla sorveglianza statale.

Art. 43b Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016

Le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione per le società di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera b i cui prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera all'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 devono entro sei mesi da detta entrata in vigore:

- a. disporre dell'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale, se per esse l'obbligo d'abilitazione non viene a cadere;
- b. annunciarsi presso l'autorità di sorveglianza o garantire che gli investitori sono esplicitamente resi attenti al fatto che esse non sottostanno alla sorveglianza statale, se per esse l'obbligo d'abilitazione viene a cadere.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

Il presidente: Raphaël Comte
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 gennaio 2017.³

² La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2017.

23 agosto 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ FF 2016 6865

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

